Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 20 settembre 1979** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Abruzzo

Regione Campania

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 20 SETTEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 12 % - 1977 » sorteggiate il 5 settembre 1979. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 6 % - 1963 » sorteggiate il 5 settembre 1979. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni « 7 % - 1973 » sorteggiate il 5 settembre 1979. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1979. — **Filati Buratti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1979. — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1979. — **Portoverde, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1979. — **SIOSA - Sicula oceanica, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1979. — **SOFIT - Società finanziaria industriale Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1979. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1979. — **Spigadoro Petrini, società per azioni, in Bastia Umbra (Perugia):** Rimborso di obbligazioni. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1979. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1979. — **F.lli Gancia & C., società azionaria vermouths aperitivi spumanti, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1979. — **Banco di Napoli, sezione di credito agrario, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1979. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **448.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge numero 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta l'unita richiesta dell'Università di Ferrara in ordine all'assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica oculistica . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **449.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge numero 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta l'unita richiesta dell'Università di Parma in ordine all'assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **450.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Nunziata, in Ragusa.

N. 450. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ragusa 8 settembre 1973, integrato con due dichiarazioni datate 20 gennaio 1977 e 15 maggio 1978, nella parte relativa alla erezione della parrocchia di Maria SS. Nunziata, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **451.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Modena.

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 6 dicembre 1976, integrato con cinque dichiarazioni, quattro datate 30 dicembre 1977 e una 8 marzo 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **452.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dal pio istituto « Le missioni della pia società San Paolo per l'apostolato della stampa fra gli italiani all'estero ed i popoli infedeli », in Roma.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Società San Paolo » assunta dal pio istituto « Le missioni della pia società San Paolo per l'apostolato della stampa fra gli italiani all'estero ed i popoli infedeli », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 338

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438)

Nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, recante disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 15 settembre 1979, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

art. 4, terzo comma, in luogo di: « E' consentito il *funzionamento* dell'orario giornaliero ... », leggasi: « E' consentito il *frazionamento* dell'orario giornaliero ... »;

art. 19, secondo comma, lettera *d*), in luogo di: « ... decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo *1979*, n. 218, ... », leggasi: « ... decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo *1978*, n. 218, ... »;

art. 22, in fondo, in luogo di: « ... superiore a 100 *Kwh.* », leggasi: « ... superiore a 100 *Kw.* ».

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale per il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonchè per il consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1978, n. 811, con il quale sono state indette per il giorno 10 dicembre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale per il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile nonchè per il consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413, operante anch'esso presso la predetta Direzione generale;

Visto il fonogramma 31 ottobre 1978, n. 1279, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, con il quale viene disposto per tutte le amministrazioni il rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dalla succitata data del 10 dicembre 1978 al 25 marzo 1979;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con il citato decreto ministeriale 26 settembre 1978, n. 811, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione indicati nelle premesse sono indette per il giorno 25 marzo 1979 anzichè per il giorno 10 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(8023)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Valore e caratteristiche di un francobollo da L. 2000 della serie ordinaria « Alti valori ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1978, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Alti valori »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo, con valore facciale da L. 2000, appartenente alla serie suddetta;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1457 del 4 aprile 1979;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo, con valore facciale da L. 2000, appartenente alla serie di francobolli ordinari, denominata « Alti valori ».

Detto francobollo è stampato su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; foglio: venti esemplari; policromia (quattro colori).

La vignetta è così composta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi

decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati, e recante sul lato inferiore, in chiaro, la leggenda « ITALIA », è inserita una composizione in cui figurano in alto, a sinistra, il volto stilizzato e di profilo di donna turrita, a destra la leggenda « DUEMILA », su due righe, sovraimpresse all'emblema stilizzato dello Stato, e sotto, entro un fondino a linee incrociate, la cifra « 2000 », sovrapposta alla parola « LIRE ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 23 *Poste, foglio n.* 310

(7894)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Emilia-Romagna dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge numero 412/75, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della legge sopra citata n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provvede all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15% deve essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, e a maggiori costi di aree i sensi del terzo comma, art. 3, della legge n. 412/75;

Viste le note del 27 dicembre 1977, prot. n. 3500/Div. II, del 29 maggio 1978 prot. n. 882/Div. II e del 10 gennaio 1979 prot. n. 1925/Div. XVI del Ministero della pubblica istruzione con cui viene confermato il raggiungimento della intesa con la regione Emilia-Romagna sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna del 22 marzo 1978, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta del 28 giugno 1978 prot. n. 3132/2975;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Emilia-Romagna dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Emilia-Romagna sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di lire 47.756.610.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	3.411.187.000
1979	13.644.745.000
1980	15.918.870.000
1981	13.644.745.000
1982	1.137.063.000

Con successivi decreti ministeriali si provvederà ad impegnare le somme sopraindicate.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della

programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento, e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 280

(7891)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Lombardia dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge numero 412/75 il quale dispone che il Ministro della pùbblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con la quale viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e l'indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15% deve essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma, art. 3, della legge n. 412/75;

Vista la nota del 23 gennaio 1979, prot. n. 62/Div. XVI, del Ministero della pubblica istruzione, con cui viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Lombardia sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dello art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione del consiglio regionale della Lombardia del 5 ottobre 1978, n. 2/883, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale, nella seduta del 24 ottobre 1978, numero spec. 3652/11111;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale della Lombiardia;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Lombardia dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Lombardia sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di lire 127.850.580.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	9.132.184.000
1979	36.528.737.000
1980	42.616.860.000
1981	36.528.737.000
1982	3.044.062.000

Con successivi decreti ministeriali si provvederà ad impegnare le somme sopraindicate.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 285

(7890)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1979.

Attribuzione alla regione Umbria dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge numero 412/75 il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica, e la indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15% deve essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, e a maggiori costi di aree i sensi del sesto comma, art. 3, della legge n. 412/75;

Vista la nota del 29 gennaio 1979, prot. n. 2065/Div. XVI, del Ministero della pubblica istruzione, con cui viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Umbria sul programma di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione del consiglio regionale dell'Umbria del 13 novembre 1978, n. 1051, con la quale è stato approvato il programma di edilizia scolastica, per il triennio 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta del 7 dicembre 1978, n. 4845, protocollo n. 785186;

Visto il programma di opere di edilizia scolastica allegato alla predetta deliberazione del consiglio regionale dell'Umbria;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Umbria dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Umbria sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di L. 10.690.020.000, articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	763.572.000
1979	3.054.292.000
1980	3.563.340.000
1981	3.054.292.000
1982	254.524.000

Con successivi decreti ministeriali si provvederà ad impegnare le somme sopraindicate.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 281

(7889)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Autorizzazione al comune di Siena a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1978 che autorizzava il comune di Siena a contrarre un mutuo di L. 1.993.209.000 con il Monte dei Paschi di Siena per il completamento dei lavori di costruzione di un nuovo edificio giudiziario e che allo stesso comune concedeva un contributo annuo di L. 210.184.000 per anni quindici;

Vista la domanda del comune di Siena in data 9 marzo 1979 dalla quale risulta che detto comune ha deciso di finanziare l'opera con un mutuo di pari importo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, in quanto tale mutuo contratto ad un tasso di interesse più favorevole, comporterà un minor aggravio finanziario per il comune di Siena;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Siena n. 234 del 5 marzo 1979 divenuta esecutiva per decorrenza dei termini previsti per legge e riguardante la assunzione del mutuo di L. 1.993.209.000 con la Cassa depositi e prestiti, anziché con il Monte dei Paschi di Siena;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare i lavori di costruzione del nuovo edificio giudiziario di Siena;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale 14 ottobre 1978 è revocato.

Art. 2.

Per eseguire il completamento dei lavori di costruzione di un nuovo edificio giudiziario secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giorgio Santucci, il comune di Siena è autorizzato a contrarre con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.993.209.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Siena un contributo straordinario nella misura di L. 201.133.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo), per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dallo esercizio 1976 all'esercizio 1990.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Siena, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 3.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 21 *Giustizia, foglio n.* 128

(7996)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1979.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici e stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90 per cento;

Visto il decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27, Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il decreto del 10 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,50 per cento;

Visto il decreto del 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1978, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 317, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 per cento;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 222, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,25 per cento;

Visto il decreto dell'8 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1978, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 8, con il quale il predetto tasso è stato ulteriormente variato al 15,35 per cento;

Visto il decreto n. 742049 del 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 luglio 1979, con il quale viene fissato nella misura del 15,40 per cento il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere sui finaziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,40 per cento annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977, del 12 aprile 1978, del 10 giugno 1978, del 23 ottobre 1978, dell'11 dicembre 1978 e dell'8 marzo 1979 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1979
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 259

(8058)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca con effetto dal 1° aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1977, 20 maggio 1977, 16 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 31 gennaio 1978, 10 maggio 1978, 3 luglio 1978, 27 settembre 1978, 29 gennaio 1979 e 24 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 14 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	815,45	815,45	815,65	815,45	—	815,40	815,55	815,45	815,45	815,45
Dollaro canadese	701,60	701,60	701,40	701,60	—	701,55	701,25	701,60	701,60	701,60
Marco germanico	449,78	449,78	449,75	449,78	—	449,75	449,84	449,78	449,78	449,78
Fiorino olandese	409,50	409,50	409,75	409,50	—	409,95	409,48	409,50	409,50	409,50
Franco belga	28,025	28,025	28,02	28,025	—	28 —	28,026	28,025	28,025	28 —
Franco francese	192,39	192,39	192,29	192,39	—	192,35	192,48	192,39	192,39	192,37
Lira sterlina	1775,30	1775,30	1775,95	1775,30	—	1775,25	1774,60	1775,30	1775,30	1775,30
Lira irlandese	1688 —	1688 —	1689 —	1688 —	—	—	1691 —	1688 —	1688 —	—
Corona danese	155,81	155,81	155,80	155,81	—	155,80	155,84	155,81	155,81	155,80
Corona norvegese	162,65	162,65	162,65	162,65	—	162,60	162,675	162,65	162,65	162,65
Corona svedese	193,12	193,12	193,55	193,12	—	193,10	193,15	193,12	193,12	193,10
Franco svizzero	499,28	499,28	499,63	499,28	—	499,25	499,37	499,28	499,28	499,28
Scellino austriaco	62,44	62,44	62,48	62,44	—	62,40	62,44	62,44	62,44	62,44
Escudo portoghese	16,40	16,40	16,55	16,40	—	16,35	16,50	16,40	16,40	16,40
Peseta spagnola	12,346	12,346	12,33	12,346	—	12,30	12,349	12,346	12,346	12,34
Yen giapponese	3,642	3,642	3,6350	3,642	—	3,60	3,64	3,642	3,642	3,64

Media dei titoli del 14 settembre 1979

Rendita 5 % 1935 71,525
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 88,825
» 5,50 % » » 1968-83 . . 85,300
» 5,50 % » » 1969-84 . . 81,625
» 6 % » » 1970-85 . . . 80,175
» 6 % » » 1971-86 . . . 77,850
» 6 % » » 1972-87 . . 76,100
» 9 % » » 1975-90 . . 82,375
» 9 % » » 1976-91 . . 83,400
» 10 % » » 1977-92 . . 85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . 83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . . 100,050
» » » » 1- 1-1978/80. 100,450
» » » » 1- 3-1978/80. 100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80. 100,500
» » » » 1- 8-1978/80. . 100,600
» » » » 1-10-1978/80. 100,300
» » » » 1- 3-1979/81. 100,300
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . . . 99,825
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 98,450
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 99,175
» » » 10 % 1- 1-1981 97,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 86,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 98,700
» » » 12 % 1- 4-1982 98,500
» » » 12 % 1-10-1983 97,200
» » » 12 % 1- 1-1984 97,150
» » » 12 % 1-10-1987 95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1979

Dollaro USA 815,50
Dollaro canadese 701,425
Marco germanico 449,81
Fiorino olandese 409,49
Franco belga 28,025
Franco francese 192,435
Lira sterlina 1774,95
Lira irlandese 1689,50
Corona danese 155,825
Corona norvegese 162,662
Corona svedese 193,135
Franco svizzero 499,325
Scellino austriaco 62,44
Escudo portoghese 16,45
Peseta spagnola 12,347
Yen giapponese 3,641

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 17 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	814,30	814,30	814,30	814,30	814,30	814,25	814,20	814,30	814,30	814,30
Dollaro canadese	700,15	700,15	700,75	700,15	700,25	710 —	700,12	700,15	700,15	700,15
Marco germanico	449,62	449,62	449,80	449,62	449,60	449,60	449,60	449,62	449,62	449,60
Fiorino olandese	409,20	409,20	409,25	409,20	409,20	409,25	409,15	409,20	409,20	409,20
Franco belga	28,026	28,026	28,03	28,026	28 —	28 —	28,034	28,026	28,026	28 —
Franco francese	192,51	192,51	192,95	192,51	192,40	192,50	192,36	192,51	192,51	192,50
Lira sterlina	1737,80	1737,80	1736 —	1737,80	1736,50	1737,15	1737,25	1737,80	1737,80	1737,80
Lira irlandese	1690 —	1690 —	1693 —	1690 —	1692,50	—	1692 —	1690 —	1690 —	—
Corona danese	155,98	155,98	156 —	155,98	155,90	155,95	156,03	155,98	155,98	155,96
Corona norvegese	162,60	162,60	162,65	162,60	162,50	162,55	162,62	162,60	162,60	162,60
Corona svedese	193,02	193,02	193 —	193,02	192,90	193 —	192,90	193,02	193,02	193 —
Franco svizzero	499,50	499,50	499,30	499,50	499,40	499,45	499,50	499,50	499,50	499,50
Scellino austriaco	62,446	62,446	62,42	62,446	62,40	62,40	62,44	62,446	62,446	62,44
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,38	16,35	16,38	16,30	16,55	16,35	16,35	16,35
Peseta spagnola	12,332	12,332	12,33	12,332	12,30	12,30	12,336	12,332	12,332	12,33
Yen giapponese	3,647	3,647	3,6450	3,647	3,65	3,60	3,649	3,647	3,647	3,63

Media dei titoli del 17 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,825
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	82,375
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	85,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,05
» » » » 1- 1-1978/80	100,450
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,450
» » » » 1- 8-1978/80	100,450
» » » » 1-10-1978/80	100,300
» » » » 1- 3-1979/81	100,400
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,875
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,450
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,325
» » » 10 % 1- 1-1981	97,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,825
» » » 12 % 1- 4-1982	98,475
» » » 12 % 1-10-1983	97,200
» » » 12 % 1- 1-1984	97,175
» » » 12 % 1-10-1984	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	814,25
Dollaro canadese	700,135
Marco germanico	449,61
Fiorino olandese	409,175
Franco belga	28,035
Franco francese	192,485
Lira sterlina	1737,50
Lira irlandese	1691 —
Corona danese	156,005
Corona norvegese	162,61
Corona svedese	192,96
Franco svizzero	499,50
Scellino austriaco	62,443
Escudo portoghese	16,45
Peseta spagnola	12,334
Yen giapponese	3,648

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° aprile 1984 al portatore

A norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 16 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 23 marzo 1979, si rende noto che il 24 settembre 1979 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 9 %, di scadenza 1° aprile 1979, che di sottoscrizioni in contanti.

(7971)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma ultimo, della Costituzione;
Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;
Visto il regolamento approvato con decreto 18 dicembre 1952, n. 4553;
Udito il parere della commissione di cui all'art. 6 della predetta legge;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' conferito, per l'anno 1979, alle persone ed alle istituzioni di cui all'elenco allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.

Il Ministro proponente e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Ambrosi prof. Luigi
2) Baldacci prof. Riccardo
3) Baldini prof. Enrico
4) Balmas prof. Enea
5) Bassi prof. Pietro
6) Bernelli Zazzera prof. Aldo
7) Berti prof. Tito
8) Bianchi prof. Giuseppe
9) Biscottini prof. Giuseppe
10) Bisi prof. Antonio
11) Bonomo prof. Lorenzo
12) Borghetti prof. Alberigo
13) Bortolami prof. Ruggero
14) Brozzetti prof. Pietro
15) Bruni Roccia prof. Giulio
16) Caccialanza prof. Piero
17) Caglioti prof. Luciano
18) Calvi cav. Roberto
19) Canestrari prof. Renzo
20) Cantarelli prof. Corrado
21) Caravaglios prof. Francesco
22) Caretti prof. Lanfranco
23) Cassarino prof. Sebastiano
24) Conforti prof. Paolo
25) Cucconi prof. Odoardo
26) Dall'Aglio prof. Bruno
27) De Franciscis prof. Pietro
28) Della Casa prof. Carlo
29) De Vita prof. Agostino
30) Ferrari prof. Fabio
31) Ferro prof. Ottone
32) Fichera prof. Gaetano
33) Focosi prof. Marcello
34) Fontana prof. Paolo
35) Fornaini prof. Giorgio
36) Franchini prof. Aldo
37) Funaioli prof. Ettore
38) Gabrieli prof. Vittorio
39) Gaburro prof. Dino
40) Garavelli prof. Carlo
41) Gentili prof. Bruno
42) Giacometti prof. Giovanni
43) Gialdi prof. Franco
44) Giannantonio prof. Pompeo
45) Giunta prof. Francesco
46) Gola prof. Guglielmo
47) Gozzini prof. Adriano
48) Grassi prof. Luigi
49) Laporta prof. Raffaele
50) Larizza prof. Paolo
51) Leone prof. Vincenzo Gaetano
52) Livrea prof. Gaetano
53) Luporini prof. Cesare
54) Marinelli prof. Giorgio
55) Martoni prof. Libero
56) Marzullo prof. Benedetto
57) Masiello prof. Vitilio
58) Melchiori prof. Giorgio
59) Merlini prof. Dino
60) Merola prof. Aldo
61) Moroni prof. Attilio
62) Omodeo prof. Pietro
63) Panvini prof. Bruno
64) Pasquon prof. Italo
65) Pecorella prof. Corrado
66) Perosa prof. Alessandro
67) Petroni prof. Liano
68) Poggi prof. Bruno
69) Pompeiano prof. Ottavio
70) Principi prof.ssa Maria Matilde
71) Prini prof. Pietro
72) Puccini prof. Clemente
73) Raimondi prof. Ezio
74) Rizzoli prof. Carlo
75) Rocco prof. Bernardino
76) Roggero prof. Mario Federico
77) Rognoni prof. Giuseppe
78) Rossi prof. Corrado
79) Rossi prof. Mario (a.m.)
80) Sabbadin prof. Armando
81) Salvatore prof. Gaetano
82) Santini prof. Paolo
83) Saraceni prof. Guido
84) Savastano prof. Giorgio
85) Scaglietti prof. Oscar
86) Scatozza prof. Franco
87) Schlesinger prof. Piero
88) Sorrentino prof. Lodovico
89) Staudacher prof. Vittorio
90) Stella prof.ssa Emilia
91) Suppiej prof. Giuseppe
92) Tateo prof. Francesco
93) Tecce prof. Giorgio
94) Tomaselli prof. Ruggero
95) Tortorella prof. Vincenzo
96) Vecchi prof. Alberto
97) Vecchietti prof. Giuseppe
98) Zerbi prof. Piero
99) Centro studi « Mario Pannunzio »

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Barbera dott. Vito (a.m.)
2) Cerallo dott. Aldo (a.m.)
3) Giraudi dott. Giovanni
4) Pedini sen. prof. Mario
5) Querci comm. Sergio
6) Smurra sen. prof. Francesco
7) Spigaroli on.le prof. Alberto

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Angellotti prof. Mario
2) Buccellato prof. Antonio
3) Cettoli prof. Alberto
4) Ferrauto prof. Roberto
5) Flores prof. Angelo
6) Franzese prof. Ermede
7) Laita prof. Pietro Luigi
8) Quattrocchi prof. Salvatore
9) Serra prof. Graziano Filippo
10) Serricchio prof. Cristianziano
11) Strobl prof. Josef

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 2ª CLASSE

(*Medaglia d'argento*)

1) Di Bella prof. Rosario
2) Di Stefano prof. Giovanni
3) Rossi prof. Onorato

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Palma prof. Pasquale
2) Vaglia prof. Ugo

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Contino prof.ssa Ida
2) Mainardi prof. Albano
3) Mangano prof. Giacomo
4) Mennella prof.ssa Andreina
5) Moravia Pino prof.ssa Silvia
6) Rocca prof. Giuseppe

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI DI I GRADO

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Angeli prof.ssa Eleonora
2) Genna dott. Giuseppe
3) Netto prof. Giovanni
4) Rebella prof.ssa Elda
5) Selmi prof. Armosino (a.m.)
6) Soldani prof. Donato

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 2ª CLASSE

(*Medaglia d'argento*)

1) Calzavara prof.ssa Pierina
2) Crivellari prof. Aurelio
3) Delsignore Degiovanni prof.ssa Irene
4) Magnani prof. Gino
5) Manzo Campo prof.ssa Rosa
6) Mauro prof.ssa Bartolomea
7) Morozzi prof. Alfredo
8) Noro prof.ssa Nerina
9) Sabattini prof.ssa Maria
10) Seni prof. Aurelio

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Sabbatella dott. Francesco
2) Trabucchi ins. Antonio

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 2ª CLASSE

(*Medaglia d'argento*)

1) Ferraro ins. Domenico

DIREZIONE GENERALE PER GLI SCAMBI CULTURALI

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Limiti prof.ssa Giuliana
2) Sapien prof. Robert
3) Zekar prof. Miroslav

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Cometto prof. Giuseppe
2) Roggiani prof. Aldo
3) Istituto S. Caterina madri pie di Ovada

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 2ª CLASSE

(*Medaglia d'argento*)

1) Antolini prof. Alfredo
2) Gaudenzi prof. Giacomo
3) Raiola prof. Luigi
4) Sforza prof. Cataldo
5) Tinti prof. Vito
6) Volpati prof. Giovanni
7) Zeni prof. Natale
8) Istituto Maria Ausiliatrice di Alessandria

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 1ª CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Biancini prof. Angelo
2) Brindisi prof. Remo
3) Campogalliani prof. Ettore
4) De Palma prof. Michele
5) Rosi prof. Mino
6) Scordia prof. Antonio

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 2ª CLASSE

(*Medaglia d'argento*)

1) Azzarita prof. Fantasio
2) Bassi prof. Giovan Battista
3) Battistelli prof. Guido
4) Bruni prof. Modesto
5) Harkevitch prof.ssa Nina
6) Malato prof. Guglielmo
7) Natalini prof. Antonio
8) Pinelli M° Carlo
9) Toscano prof. Giuseppe

ISPETTORATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 2ª CLASSE

(*Medaglia d'argento*)

1) Cocilovo prof. Filippo
2) Novara prof. Giuseppe

DIPLOMA DI BENEMERENZA DI 3ª CLASSE

(*Medaglia di bronzo*)

1) Gargiulo prof. Vittorio

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
SPADOLINI

(7936)

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto romano (R) e diritto costituzionale (R) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto romano (R);
2) diritto costituzionale (R),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8089)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quattordici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MASSA CARRARA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito, ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un pubblico concorso, per titoli, a quattordici posti di sostituto portalettere, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara.

Il 10% dei suddetti posti è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato A, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale, eventualmente, è iscritto od è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da funzionario incaricato dal sindaco.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Massa Carrara in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Massa Carrara, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con le indicazioni delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Massa Carrara.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, od in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure copia autentica, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica, debitamente redatta e firmata, ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non e ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva di mare): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

b) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva di terra): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Massa Carrara e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui prestano effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Massa Carrara, addì 16 agosto 1978

Il direttore provinciale reggente: CAPPUCCIO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 18 luglio 1979
Registro n. 3 Poste, foglio n. 177

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Massa Carrara

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . il . . residente in . . . . (c.a.p. . .) via . . . . n. . . provincia di . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 625 del 16 ottobre 1978.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso il .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . . . .;

7) non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale (oppure, è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . . .);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . ., che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi:

a) di aver prestato servizio militare di leva;

b) attualmente di essere in servizio di leva presso . . . .;

c) di non aver prestato servizio di leva perchè, pur dichiarato «abile e arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile; o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7902)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a premi ministeriali 1979-80

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata con legge 5 marzo 1965, n. 165;

Considerato che il concorso a premi previsto dalla citata legge è stato indetto nel 1978 con decreto ministeriale 6 novembre del medesimo anno, per lavori di scienze morali, storiche e filologiche, e pertanto esso, nel 1979 deve essere bandito per elaborati di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a premi per i migliori lavori su argomenti delle seguenti materie:

a) matematica;

b) meccanica, astronomia geodesia e geofisica;

c) fisica;

d) chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico);

e) chimica (indirizzo organico-biologico);

f) geologia e mineralogia;

g) biologia vegetale;

h) biologia animale.

Per ogni materia sarà assegnato un premio di L. 250.000 (duecentocinquantamila), indivisibile, nei modi previsti dal successivo art. 7.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori di ruolo nonchè, i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei lavori e delle dichiarazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, devono essere indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Piazza Marconi, 25 - Eur - 00144 Roma, e devono pervenire al predetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, provvisti della loro firma autografa, devono essere originari, inediti o stampati posteriormente al 15 dicembre 1974, e, se manoscritti, devono essere chiaramente leggibili.

Non è ammessa la presentazione di lavori e studi presentati a precedenti concorsi, indetti come il presente, ai sensi delle citate leggi o ad altri analoghi, pure banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti ed istituti.

Art 5.

Il candidato, nell'istanza di ammissione al concorso, deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la data di nascita e l'istituto o scuola presso cui presta servizio e specificare la materia, di cui al precedente art. 1, prescelta per la partecipazione al concorso, nonchè il lavoro o i lavori che presenta.

Inoltre, egli deve allegare all'istanza:

a) una dichiarazione, in carta semplice, a sua firma, dalla quale risulti che non ha presentato e si obbliga a non presentare prima della proclamazione dei vincitori, il lavoro o i lavori prodotti a qualsiasi concorso a premio, bandito o da bandire dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti od istituti (v. art. 4, secondo comma);

b) una dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal capo dell'istituto o scuola di appartenenza, o dal competente provveditore agli studi se trattasi di preside di ruolo o incaricato,

concernente la posizione amministrativa e l'anzianità di servizio del candidato (qualifica, data in cui ha iniziato ad insegnare, se tuttora in attività di servizio, ecc.) (v. art. 2);

c) due copie del lavoro o di ciascuno dei lavori, con cui intende concorrere al premio (v. art. 4, primo comma).

Qualora il candidato intenda partecipare al concorso con opere scritte in collaborazione con altro autore, deve pure produrre i seguenti atti:

d) attestazione relativa alla qualifica del collaboratore, precisando se sia o meno professore di istituto o scuola di istruzione secondaria;

e) consenso dello stesso per la produzione dello scritto in collaborazione, a vantaggio del candidato;

f) dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere, e quindi giudicare, l'opera di ciascuno degli autori;

g) dichiarazione da cui risulti che l'opera di cui trattasi non è stata presentata e non sarà presentata dal collaboratore, prima della proclamazione dei vincitori, ad altro concorso.

Art. 6.

Qualora il candidato intenda concorrere a più premi, anche esibendo le medesime opere, deve presentare per ogni singolo premio apposita domanda compilata e documentata secondo le precedenti disposizioni.

Art. 7.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale, che ha luogo normalmente in giugno.

Art. 8.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore e tale iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.

A tutti i concorrenti sarà inviato un estratto a stampa della relazione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero e negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANTONIOZZI

(8031)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a sette posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a sette posti di direttore di ragioneria di seconda classe, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 2, foglio n. 173, avranno luogo nei giorni 30 e 31 ottobre 1979, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, aula *D*, via Induno, 4, Roma.

(8001)

REGIONE SARDEGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 480, che ha esteso alla regione sarda le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1211 del 21 febbraio 1979, con il quale vengono assegnate le sedi ai vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1976;

Considerato che, a seguito delle rinunce degli aventi diritto, si sono rese disponibili le condotte mediche: Olbia (frazione Berchiddeddu), Tempio (capoluogo), Villanova Monteleone, Chiaramonti, Bultei, Giave, Cossoine, Buddusò (capoluogo);

Ritenuto che occorre provvedere alla loro assegnazione in favore dei concorrenti dichiarati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il proprio decreto n. 917 del 9 febbraio 1979, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso predetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Filigheddu Stefano Lucia: Olbia (frazione Berchiddeddu);
2) Schirru Giuseppe: Tempio (capoluogo);
3) Artizzu Mario: Villanova Monteleone;
4) Bilardi Agostino: Chiaramonti;
5) Ara Leonardo: Bultei;
6) Sanna Nicolino: Giave;
7) Canu Giovanni Pietro: Cossoine;
8) Lugas Antonio: Buddusò (capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Sassari, nonché dei comuni interessati.

L'assessore: ROICH

Visto, *il medico provinciale*: ROCCHETTO

(7965)

OSPEDALI DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ceva (Cuneo).

(2982/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto dirigente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(2983/S)

OSPEDALE CIVILE « ELBANO » DI PORTOFERRAIO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(2985/S)

OSPEDALE DI MONTEGRANARO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montegranaro (Ascoli Piceno).

(2986/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « LA BERTAGNETTA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di tisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(2987/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mottola (Taranto).

(2979/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Maglie (Lecce).

(2988/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e terapia fisica;

due posti di assistente della sezione autonoma di medicina generale d'urgenza;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(2980/S)

OSPEDALI « CARD. ASCALESI » E « S. GENNARO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di neurochirurgia;

un posto di assistente di chirurgia toracica;

due posti di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(2981/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. **26.**

Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per interventi diretti al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del 22 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione del programma degli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 10 giugno 1978, n. 23, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di L. 10.000.000.000 ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale.

La durata del mutuo è stabilito in venti anni ed il relativo tasso effettivo annuo non dovrà superare la misura del 15,50 %.

Nessuna variazione al tasso sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie al suo perfezionamento saranno a carico della Regione.

La giunta regionale può disporre che la somministrazione del mutuo avvenga per tranches secondo le effettive esigenze di cassa.

Art. 2.

L'importo del mutuo di cui all'articolo precedente rientra nei limiti indicati dal sesto comma dell'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18.

Art. 3.

L'onere derivante dall'ammortamento del mutuo, oggetto della presente legge valutato in L. 1.750.000.000 all'anno per venti anni, farà carico ad apposito capitolo del bilancio regionale a partire dall'esercizio 1980.

La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti alla voce « Spese per rimborso mutui e prestiti » del bilancio pluriennale 1979-1981, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi dal 1981 fino al 1999 la spesa troverà copertura nei bilanci pluriennali successivi fino ad esaurimento del periodo di ammortamento.

Art. 4.

Ai comuni che siano stati inclusi nel programma degli interventi da realizzare ai sensi della legge regionale n. 23/78 possono essere concessi contributi a fondo perduto fino alla concorrenza dell'intero ammontare della spesa occorrente per le temporanee esigenze di alloggio dei nuclei familiari soggetti a sgombero per consentire la costruzione dei nuovi alloggi, sulla base dei criteri e secondo le modalità che saranno stabiliti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in L. 150.000.000 e la spesa farà carico ad apposito capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 5.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

Cap. 1300 (così modificato): Entrate derivanti dalla contrattazione del mutuo per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 10 giugno 1978, n. 23, L. 10.000.000.000.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

Cap. 3630 (così modificato): Interventi diretti al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza ed antigienicità (legge regionale n. 23/78) L. 10.000.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Potenza, addì 20 agosto 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. **27.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del 22 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico previsto dagli articoli 97 e 98 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è attribuito, a decorrere dal 1° settembre 1978, il trattamento economico di cui all'art. 119 della stessa legge.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutabile per il periodo dal 1° settembre 1978 al 31 dicembre 1978 e per l'anno 1979 in complessivi 150 milioni di lire, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 350, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 che ne prevede la relativa copertura.

Per gli esercizi successivi l'onere farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 3.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 agosto 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. **28.**

Disciplina provvisoria per l'istituzione dei servizi psichiatrici pubblici territoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del 22 agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della definizione del piano sanitario regionale e degli altri provvedimenti statali e regionali previsti in materia di salute mentale dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge disciplina in via provvisoria l'istituzione dei servizi psichiatrici pubblici territoriali nonché la destinazione, presso

tali servizi, in attuazione dell'art. 64, quinto comma, della predetta legge 833, del personale dello stabilimento ospedaliero psichiatrico ubicato in Potenza denominato « Casa di cura privata Divina Provvidenza ».

Art. 2.

Fino alla costituzione ed attivazione delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'impianto, alla gestione e al funzionamento dei servizi indicati al precedente art. 1 provvedono, ciascuno nel proprio ambito territoriale, i consorzi socio-sanitari tra comuni e province costituiti in attuazione della legge regionale 4 marzo 1976, n. 13 e divenuti consorzi obbligatori ai sensi della legge regionale 5 aprile 1975, n. 15.

Art. 3.

Il servizio psichiatrico pubblico di cui alla presente legge svolge il complesso delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione relative ala tutela della salute mentale.

Esso inoltre opera in collegamento con i servizi sociali del territorio per il reinserimento sociale dei malati.

Art. 4.

Nella tabella *A* allegata alla presente legge, di cui forma parte integrante, sono individuati, nell'ambito di ciascun consorzio socio-sanitario, gli ospedali generali ove istituire specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.

Nella medesima tabella viene provvisoriamente determinato, in attesa della definizione del piano sanitario regionale, il numero dei posti letto per ciascuno di detti servizi.

Il funzionamento dei servizi di cui al primo comma viene assicurato con il personale del servizio psichiatrico territoriale, previ accordi tra amministrazioni ospedaliere e consorzi socio-sanitari, sulla base di uno schema-tipo di convenzione predisposto dalla giunta regionale.

La stessa inoltre può emanare, in attesa dell'attuazione dell'art. 17 della legge n. 833, istruzioni agli enti ospedalieri ed ai consorzi per l'organizzazione del servizio in forma dipartimentale nonché per garantire la territorializzazione del servizio medesimo e la continuità terapeutica degli interventi, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5.

In attesa della definizione del piano sanitario regionale e della istituzione dei ruoli regionali previsti dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina relativamente a ciascun consorzio, il fabbisogno di personale distinto per qualifiche, sulla base dei seguenti elementi e criteri generali:

diffusione del servizio sul territorio;

popolazione residente

esigenze funzionali dei servizi e dei presidi ospedalieri ed extra ospedalieri per la tutela della salute mentale.

Il fabbisogno determinato a norma del precedente comma può essere soddisfatto, fino alla costituzione delle USL previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, solo mediante la destinazione ai consorzi, secondo la procedura contenuta nei successivi articoli, del personale in servizio presso lo stabilimento ospedaliero psichiatrico di Potenza.

Art. 6.

Il personale dello stabilimento ospedaliero indicato al precedente art. 5, purché in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e comunque risultante alla stessa data denunciato ai fini contributivi o assistenziali, può entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare, su apposito modulo predisposto dall'assessorato regionale alla sanità domanda di assegnazione provvisoria ai consorzi socio-sanitari elencati secondo l'ordine delle preferenze.

Art. 7.

Qualora il numero delle domande risulti superiore al fabbisogno determinato a norma del precedente art. 5, la giunta regionale procede alle relative scelte sulla base di apposite graduatorie, distinte per qualifiche, da formularsi a cura di una commissione così composta:

l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato, presidente;

un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

un rappresentante dei sindacati medici;

un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale;

due funzionari della regione, di cui uno con funzioni di segretario designati dal presidente della giunta regionale.

I criteri per la formulazione delle graduatorie vengono prefissati con atto del consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Avverso le graduatorie rese pubbliche dalla giunta è ammesso, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione, ricorso alla giunta che delibera in via definitiva entro i dieci giorni successivi. Con atto della giunta vengono assegnati ai singoli consorzi i primi classificati, fino a concorrenza del fabbisogno.

Coloro che, in base alle graduatorie, risultano esclusi dalla assegnazione al consorzio prioritariamente scelto vengono assegnati, in ordine di graduatoria, ad altro consorzio.

La mancata accettazione, entro i termini fissati dalla giunta regionale, dell'assegnazione al consorzio equivale a rinuncia definitiva all'aspettativa di cui all'art. 64, quinto comma, della legge n. 833/78.

Art. 8.

Il personale che accetta l'assegnazione ai consorzi effettuata a norma del precedente art. 7, verrà immesso salvo espressa rinuncia, nei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa statale di cui all'art. 47 della legge n. 833 e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale di attuazione della predetta normativa.

Art. 9.

La messa a disposizione dei consorzi del personale ad essi assegnato « potrà avvenire gradualmente, sentita la casa di cura privata Divina Provvidenza », al fine di garantire la funzionalità dello stabilimento psichiatrico di Potenza relativamente alle attività che non possono essere immediatamente svolte dai servizi psichiatrici di cui alla presente legge.

Le operazioni di messa a disposizione di cui al precedente comma dovranno comunque essere ultimate entro e non oltre il 30 ottobre 1980.

Art. 10.

Fino alla immissione nei ruoli regionali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale assegnato ai consorzi conserva il trattamento economico in godimento.

Art. 11.

L'onere relativo alle spese di impianto dei servizi psichiatrici di cui alla presente legge, calcolato per l'anno 1979 in lire 200 milioni, si intende a carico della Regione e viene fronteggiato mediante la disponibilità finanziaria di cui al fondo sanitario regionale con imputazione al cap. 4005 del bilancio 1979.

L'onere relativo alle spese di funzionamento dei servizi psichiatrici di cui alla presente legge nonché al pagamento del personale assegnato ai consorzi, calcolato per il 1979 complessivamente in lire 800 milioni, viene fronteggiato con le disponibilità finanziarie dei consorzi medesimi; a tal fine le amministrazioni provinciali di Potenza e Matera, già enti associati dei consorzi predetti obbligatori ai sensi della legge regionale 4 maggio 1979, n 15, provvederanno a conferire ai consorzi le somme occorrenti nella misura di cui all'art. 3 della suddetta legge regionale n. 15, con le maggiorazioni previste dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, di conversione con modifiche del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Per gli esercizi successivi al 1979, le spese di cui alla presente legge si intendono a carico della Regione e vengono fronteggiate mediante le disponibilità finanziarie di cui al fondo sanitario regionale.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 agosto 1979

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1979, n. **29**.

Interventi per favorire la cooperazione dei giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge n. 285/77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 22 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione eroga incentivi a favore di cooperative di produzione o di servizio che associano, in numero non inferiore al 40% dei soci complessivi, giovani di età fra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, con le modalità contenute nella presente legge.

Art. 2.

Il regime di incentivi di cui al precedente articolo consiste nella concessione alle cooperative di produzione e servizio non agricole:

a) di un contributo a fondo perduto, pari al 40% delle spese riconosciute per l'acquisto di attrezzature e dotazioni legate allo svolgimento dell'attività della cooperativa e, comunque, per un importo non superiore a L. 6.000.000;

b) di un contributo per le spese di avviamento pari a L. 1.000.000, da erogare ad accertato inizio delle attività.

Per la restante parte delle spese riconosciute ammissibili, le cooperative possono stipulare un mutuo a tasso agevolato con istituti di credito operanti nella Regione.

Per i mutui suddetti la Regione concorre negli interessi fino all'ammontare dell'importo, riconosciuto ammissibile, non superiore a L. 100.000.000.

Il concorso regionale è pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito e quello a carico dei beneficiari, fissato, quest'ultimo, nella misura percentuale più favorevole prevista dalle leggi regionali in vigore.

Art. 3.

Per ottenere gli incentivi previsti dal precedente articolo, gli interessati dovranno presentare domanda al presidente della giunta regionale, tramite il comune ove ha sede la cooperativa e che dovrà trasmetterla entro trenta giorni dalla ricezione con motivato parere.

La predetta domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante l'iscrizione dei soci della cooperativa nelle liste speciali di collocamento di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, della copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto.

Per ottenere i contributi previsti dal precedente articolo la stessa domanda dovrà inoltre essere corredata del preventivo delle spese.

Art. 4.

La concessione degli incentivi previsti dall'art. 2 della presente legge sarà deliberata dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale della cooperazione.

Gli incentivi alla cooperativa beneficiaria sono erogati ad avvenuta presentazione della corrispondente fattura quietanzata della spesa effettivamente sostenuta e previo sopralluogo eseguito da personale della Regione all'uopo delegato dalla giunta regionale.

Art. 5.

La giunta regionale si riserva di effettuare, a mezzo di personale all'uopo incaricato, la vigilanza sulla regolare destinazione e utilizzazione, da parte delle cooperative beneficiarie, dei contributi concessi.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa delle cooperative di cui all'art. 1, entro tre anni dalla erogazione dei contributi regionali concessi ai sensi del precedente art. 2, si farà luogo al recupero dei contributi e delle somme erogate a titolo di concorso negli interessi. Per i casi di scioglimento dopo i tre anni dalla erogazione degli incentivi regionali, valgono le norme vigenti in materia.

Art. 6.

A favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche, vivaistiche che associno un numero non inferiore al 40% di giovani di età fra i 18 e 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, è altresì istituito un regime di incentivi purché si riferiscono:

a) a messa a coltura e conduzione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti o direttamente prese in affitto;

b) trasformazione fondiaria e/o conduzione di terre, anche demaniali e patrimoniali, acquisite in proprietà.

La gestione delle attività di cui ai punti *a*) e *b*) è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agevolato di miglioramento fondiario e di conduzione.

Art. 7.

Il regime di incentivi di cui al precedente articolo consiste:

a) nella concessione di un contributo di avviamento, da erogare a domanda, pari a L. 60.000 per ogni ettaro messo a coltura;

b) nella concessione, in alternativa agli incentivi previsti dall'art. 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285, di un contributo a fondo perduto, pari al 25% della spesa riconosciuta ammissibile non superiore a L. 100.000.000 per l'acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole e attrezzature mobili. Detti incentivi sono cumulabili con il concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta dal contributo, concorso previsto dalle leggi regionali in materia;

c) nella concessione, limitatamente ai primi 2 anni di attività, di prestiti di conduzione per la gestione dell'azienda cooperativa secondo le norme vigenti.

E' fatta salva la migliore incentivazione prevista da normative speciali riguardanti gli interventi straordinari.

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo debbono comunque avvenire in maniera che il concorso regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e quello a carico dei beneficiari, calcolato nella misura percentuale più favorevole agli stessi consentita dalla legislazione regionale vigente.

Art. 8.

Le operazioni creditizie di cui ai precedenti articoli sono coperte dalla garanzia fidejussoria a carico della Regione, fino al limite del 100% compresi i relativi interessi.

Art. 9.

La concessione degli incentivi di cui all'art. 7 della presente legge è subordinata alla esistenza di un progetto di sviluppo, presentato dalla cooperativa e redatto in conformità con quanto previsto dall'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni.

Il progetto di sviluppo deve contenere anche la documentata indicazione del titolo di godimento delle terre che si intendono mettere a coltura, trasformare e/o condurre; deve inoltre essere coerente con le indicazioni contenute nei piani agricoli zonali ovvero, in mancanza, con le direttive della Regione.

Art. 10.

In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, fra le comunità montane ovvero altri enti locali elettivi, nonché di contratti di affittanza di terreni tra privati concedenti e le cooperative che associno giovani provenienti dalle liste speciali, per lo svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di programmi specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, è concesso il contributo di cui all'art. 7, lettera *a*), della presente legge.

Per la concessione del contributo di cui al precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere l'approvazione della giunta regionale, sentita la consulta regionale della cooperazione, anche ai fini della rispondenza dell'attività programmata con le linee di politica agricola regionale.

Art. 11.

L'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) è autorizzato ad assegnare e vendere preferibilmente alle cooperative agricole di conduzione, con particolare riferimento a quelle di cui alla presente legge, i terreni provenienti da acquisti effettuati tramite la cassa per la formazione della proprietà contadina e le leggi di riforma fondiaria.

Art. 12.

L'onere previsto dalla presente legge per contributi in conto capitale ed in conto interessi è valutato complessivamente in L. 300.000.000 per il bilancio 1979-80, di cui 200.000.000 per contributi in conto capitale e 100.000.000 per concorso interessi.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge per il 1979 farà carico ai seguenti capitoli di spesa di nuova istituzione:

Cap. 1162. — Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 L. 100.000.000

Cap. 1163. — Contributi in conto interessi a favore delle cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 » 50.000.000

Cap. 1164. — Oneri derivanti alla Regione per le garanzie fidejussorie concesse alle cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 . » 100.000.000

La giunta regionale è autorizzata ad apportare la conseguente variazione al bilancio 1979 prelevando la somma occorrente dal capitolo 1161 - Interventi integrativi della Regione per l'attuazione del programma giovani, che presenta la necessaria disponibilità.

Per l'esercizio 1980 la spesa farà carico agli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio e la copertura finanziaria sarà assicurata con i fondi provenienti dal riparto dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 agosto 1979

VERRASTRO

(7696)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1979, n. **20**.

Nuove norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La sezione lavori pubblici del comitato regionale tecnico amministrativo di cui all'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18, è costituita:

a) dal componente della giunta regionale preposto al settore o da un suo delegato, scelto fra gli esperti di cui al punto *b*) con funzione di presidente di sezione;

b) da dodici esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a due, scelti di norma tra iscritti agli albi delle libere professioni, previsti dalle leggi vigenti.

Art. 2.

La sezione lavori pubblici è coadiuvata da un ufficio di segreteria, composto da un funzionario e quattro istruttori, costituito nell'ambito del settore lavori pubblici.

Il predetto ufficio provvede a redigere i verbali delle sedute e ad assicurare il funzionamento della sezione; esso collabora altresì, con i relatori per l'istruttoria delle questioni da sottoporre all'esame della sezione, avvalendosi anche degli uffici, dei servizi e di ogni altra unità operativa regionale.

Art. 3.

La sezione del comitato regionale tecnico amministrativo di cui all'art. 1, esercita funzioni di consulenza tecnica degli organi della Regione in materia di opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

Art. 4.

All'istruttoria delle questioni sottoposte all'esame della sezione di cui alla presente legge, si provvede attraverso sottosezioni composte di tre membri della sezione stessa nominati dal presidente della sezione all'inizio di ciascun anno. Unitamente agli atti dell'istruzione è predisposta dal competente funzionario e rimessa alla sezione, per il parere, una relazione scritta contenente, oltre alla analitica completa esposizione dei dati tecnici, anche una sintetica e chiara illustrazione della specifica materia, con esclusione di qualsiasi proposta per la formulazione del parere della sezione.

Le sottosezioni, per lo svolgimento di ogni loro attività, si avvalgono del personale anche tecnico del settore lavori pubblici.

Gli atti istruttori e la relazione tecnica sono depositati presso la segreteria della sezione. Di tale deposito è dato avviso agli altri membri almeno tre giorni prima della seduta stabilita per l'esame della questione da parte della sezione.

Alle riunioni delle sottosezioni partecipa senza diritto di voto, il funzionario che ha predisposto l'istruttoria di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

I membri del comitato regionale tecnico amministrativo non possono prendere parte all'attività del comitato qualora si tratti di piani o progetti alla cui redazione essi abbiano comunque concorso, anche indirettamente, o ai quali essi siano in qualunque altro modo interessati.

La violazione del disposto di cui al comma precedente importa in ogni caso e senza pregiudizio di altre responsabilità, la decadenza dalla carica.

I membri del comitato decadono altresì dalla carica in caso di dimissioni o quando siano accertate cause obiettive di incompatibilità con le funzioni pubbliche esercitate e, comunque, quando si ometta di partecipare, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

La decadenza dalla carica è dichiarata dal consiglio regionale su proposta motivata dalla giunta regionale.

Art. 6.

Restano in vigore tutte le norme della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18, che siano compatibili con quelle della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 aprile **1979**

RICCIUTI

(7807)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1979, n. 33.

Disposizioni relative al personale dei ruoli di amministrazioni comunali, provinciali ed ospedaliere in servizio presso la regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 27 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La consistenza organica del ruolo del personale della giunta regionale è aumentata di 16 unità di cui una del livello direttivo, 13 della carriera esecutiva e 2 della carriera ausiliaria, ai fini della collocazione in ruolo del personale proveniente dai ruoli delle amministrazioni comunali, provinciali ed ospedaliere, che, alla data del 1° aprile 1972, prestava servizio presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali della Campania e sia tutt'ora in servizio.

Art. 2.

L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è condizionato all'assenso delle amministrazioni di provenienza.

Art. 3.

L'inquadramento è operato secondo le seguenti modalità:

a) decorrenza: data della presa d'atto da parte dell'amministrazione regionale dell'assenso di cui all'art. 2 della presente legge;

b) livello funzionale d'inquadramento: quello corrispondente alla carriera di provenienza;

c) modalità d'inquadramento: quelle fissate all'art. 3, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52.

Art. 4.

All'onere finanziario di lire 20 milioni per il 1979, derivante dalla esecuzione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 25 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 8 agosto 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1979, n. 34.

Determinazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari e sociali, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 27 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La regione Campania, ai fini della confluenza degli interventi nel settore sociale e sanitario, determina gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come segue:

Provincia di Avellino:

N. 1 - Ariano Irpino - Bonito - Carife - Casalbore - Castel Baronia - Flumeri - Fontanarosa - Frigento - Gesualdo - Greci - Grottaminarda - Luogosano - Melito Irpino - Mirabella Eclano - Montaguto - Montecalvo Irpino - Paternopoli - S. Nicola Baronia - S. Sossio Baronia - S. Angelo all'Esca - Savignano Irpino - Scampitella - Sturno - Taurasi - Trevico - Vallata - Vallesaccarda - Villanova del Battista - Zungoli.

N. 2 - Andretta - Aquilonia - Bagnoli Irpino - Bisaccia - Cairano - Calabritto - Calitri - Caposele - Cassano Irpino - Castelfranci - Conza della Campania - Guardia dei Lombardi - Lacedonia - Lioni - Montella - Monteverde - Morra de Sanctis - Nusco - Rocca S. Felice - S. Andrea di Conza - S. Angelo dei Lombardi - Senerchia - Teora - Torella dei Lombardi - Villamaina.

N. 3 - Aiello del Sabato - Atripalda - Candida - Castelvetere - Cesinali - Chiusano S. Domenico - Lapio - Monocalzati - Montefalcione - Montemarano - Montoro Inferiore - Montoro Superiore - Parolisi - Salza Irpina - S. Mango sul Calore - S. Michele di Serino - S. Polito Ultra - S. Lucia di Serino - S. Stefano del Sole - Serino - Solofra - Sorbo Serpico - Volturara.

N. 4 - Altavilla Irpina - Avella - Avellino - Baiano - Capriglia Irpina - Chianche - Contrada - Domicella - Forino - Grottolella - Lauro - Marzano di Nola - Mercogliano - Monteforte Irpino - Montefredane - Montefusco - Montemiletto - Moschiano - Mugnano del Cardinale - Ospedaletto - Pago del Vallo di Lauro - Petruro Irpino - Pietradefusi - Pietrastornina - Prata di Principato Ultra - Pratola Serra - Quadrelle - Quindici - Sant'Angelo a Scala - Santa Paolina - Sirignano - Sperone - Summonte - Taurano - Torre le Nocelle - Torrioni - Tufo - Venticano.

Provincia di Benevento:

N. 5 - Apice - Apollosa - Arpaise - Benevento - Buonalbergo - Calvi - Castelpoto - Ceppaloni - Foglianise - Paduli - Pago Veiano - Pesco Sannita - Pietrelcina - Ponte - S. Giorgio del Sannio - S. Leucio del Sannio - S. Martino Sannita - San Nazzaro - San Nicola Manfredi - Sant'Angelo a Cupolo - Sant'Arcangelo Trimonte - Torrecuso.

N. 6 - Airola - Arpaia - Bonea - Bucciano - Campoli del Monte Taburno - Cautano - Cervinara - Dugenta - Durazzano - Forchia - Frasso Telesino - Limatola - Melizzano - Moiano - Montesarchio - Pannarano - Paolisi - Roccabascerana - Rotondi - S. Martino Valle Caudina - Sant'Agata dei Goti - Tocco Caudio - Vitulano.

N. 7 - Amorosi - Castelvenere - Cerreno Sannita - Cusano Mutri - Faicchio - Guardia Sanframondi - Paupisi - Pietraroia - Puglianello - San Lorenzello - San Lorenzo Maggiore - San Salvatore Telesino - Solopaca - Telese.

N. 8 - Campolattaro - Casalduni - Castelpagano - Circello - Colle Sannita - Fragneto l'Abate - Fragneto Monteforte - Morcone - Pontelandolfo - San Lupo - Santa Croce del Sannio - Sassinoro.

N. 9 - Baselice - Castelfranco in Miscano - Castelvetere in Val Fortore - Foiano di Val Fortore - Ginestra degli Schiavoni - Molinara - Montefalcone di Val Fortore - Reino - San Bartolomeo in Galdo - San Giorgio la Molara - San Marco dei Cavoti.

Provincia di Caserta:

N. 10 - Calvi Risorta - Francolise - Rocchetta e Croce - Sparanise - Teano.

N. 11 - Caianiello - Conca della Campania - Galluccio - Marzano Appio - Mignano Monte Lungo - Pietramelara - Pietravairano - Presenzano - Riardo - Rocca d'Evandro - Roccamonfina - Roccaromana - San Pietro Infine - Tora e Piccili - Vairano Patenora.

N. 12 - Ailano - Alife - Alvignano - Baia e Latina - Capriati al Volturno - Castello Matese - Ciorlano - Dragoni - Fontegreca - Gallo Gioia Sannitica - Letino - Piedimonte Matese - Prata Sannita - Pratella - Raviscanina - San Gregorio Matese - San Potito Sannitico - Sant'Angelo D'Alife - Valle Agricola.

N. 13 - Carinola - Cellole - Falciano del Massico - Mondragone Sessa Aurunca.

N. 14 - Bellona - Camigliano - Cancello Arnone - Capua - Castel Volturno - Giano Vetusto - Grazzanise - Pastorano - Pignataro Maggiore - Santa Maria La Fossa - Vitulazio.

N. 15 - Caiazzo - Casagiove - Caserta - Castel Campagnano - Castel di Sasso - Castel Morrone - Formicola - Liberi - Piana di Caiazzo - Pontelatone - Ruviano - San Nicola La Strada.

N. 16 - Arienzo - Cervino - Maddaloni - San Felice a Cancello - Santa Maria a Vico - Valle di Maddaloni.

N. 17 - Capodrise - Macerata Campania - Marcianise - Portico di Caserta - Recale - San Marco Evangelista.

N. 18 - Casapulla - Curti - San Prisco - Santa Maria Capua Vetere - San Tammaro.
N. 19 - Casal di Principe - Casapesenna - Frignano - San Cipriano di Aversa - San Marcellino - Villa di Briano - Villa Literno.
N. 20 - Aversa - Carinaro - Casaluce - Cesa - Gricignano d'Aversa - Lusciano - Orta di Atella - Parete - Sant'Arpino - Succivo - Teverola - Trentola Ducenta.

Provincia di Napoli:

N. 21 - Barano d'Ischia - Casamicciola - Forio - Ischia - Lacco Ameno - Serrara Fontana.
N. 22 - Bacoli - Monte di Procida - Pozzuoli - Procida - Quarto.
N. 23 - Calvizzano - Giugliano - Marano - Melito - Mugnano di Napoli - Qualiano - Villaricca.
N. 24 - Casandrino - Frattamaggiore - Frattaminore - Grumo Nevano - Sant'Antimo.
N. 25 - Afragola - Caivano - Cardito - Crispano.
N. 26 - Arzano - Casavatore - Casoria.
N. 27 - Acerra - Brusciano - Casalnuovo - Castello di Cisterna - Mariglianella - Marigliano - Pomigliano d'Arco - San Vitaliano.
N. 28 - Camposano - Carbonara di Nola - Casamarciano - Cicciano - Cimitile - Comiziano - Liveri - Nola - Roccarainola - San Paolo Belsito - Saviano - Scisciano - Tufino - Visciano.
N. 29 - Cercola - Pollena Trocchia - Sant'Anastasia - Somma Vesuviana - Volla.
N. 30 - Ercolano - Portici.
N. 31 - San Giorgio a Cremano - San Sebastiano al Vesuvio.
N. 32 - Torre del Greco.
N. 33 - Ottaviano - Palma Campania - Poggiomarino - San Gennaro Vesuviano - San Giuseppe Vesuviano - Striano - Terzigno.
N. 34 - Boscoreale - Boscotrecase - Pompei - Torre Annunziata.
N. 35 - Agerola - Casola - Castellammare - Gragnano - Lettere - Pimonte - Sant'Antonio Abate - San Maria La Carità.
N. 36 - Massalubrense - Meta di Sorrento - Piano di Sorrento - Sant'Agnello - Sorrento - Vico Equense.

Napoli città:

N. 37 - Chiaia - Posillipo - San Ferdinando, nonchè i comuni di Anacapri - Capri.
N. 38 - Bagnoli - Fuorigrotta.
N. 39 - Pianura - Soccavo.
N. 40 - Arenella - Chiaiano - Vomero.
N. 41 - Marianella ed insediamento 167 - Piscinola.
N. 42 - Colli Aminei - San Carlo all'Arena - Stella.
N. 43 - Miano - San Pietro a Patierno - Secondigliano.
N. 44 - Avvocata - Montecalvario - Pendino Mercato - San Giuseppe Porto.
N. 45 - Barra - Ponticelli ed insediamento 167 - San Giovanni.
N. 46 - Poggioreale - San Lorenzo - Vicaria.

Provincia di Salerno:

N. 47 - Baronissi - Calvanico - Castel San Giorgio - Fisciano - Mercato San Severino - Pellezzano - Rocca Piemonte.
N. 48 - Cava dei Tirreni - Vietri sul Mare.
N. 49 - Amalfi - Atrani - Cetara - Conca dei Marini - Furore - Maiori - Minori - Positano - Praiano - Ravello - Scala - Tramonti.
N. 50 - Nocera Inferiore - Nocera Superiore - Pagani.
N. 51 - Angri - Corbara - Sant'Egidio Monte Albino - Scafati.
N. 52 - Bracigliano - San Marzano sul Sarno - San Valentino Torio - Sarno - Siano.
N. 53 - Castiglione dei Genovesi - Pontecagnano - Salerno - San Mango Piemonte.
N. 54 - Acerno - Battipaglia - Giffoni Sei Casali - Giffoni Valle Piana - Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella - Olevano sul Tusciano - San Cipriano Picentino.
N. 55 - Altavilla Silentina - Campagna - Eboli - Postiglione - Serra - Sicignano degli Alburni.
N. 56 - Buccino - Castelnuovo di Conza - Colliano - Contursi - Laviano - Oliveto Citra - Palomonte - Ricignano - Romagnano al Monte - San Gregorio Magno - Santomenna - Valva.
N. 57 - Atena Lucana - Auletta - Buonabitacolo - Caggiano - Casalbuono - Montesano sulla Marcellana - Monte San Giacomo - Padula - Pertosa - Petina - Polla - Sala Consilina - Salvitello - Santarsenio - San Pietro al Tanagro - San Rufo - Sanza - Sassano - Teggiano.
N. 58 - Albanella - Aquara - Bellosguardo - Castelcivita - Castel San Lorenzo - Controne - Corleto Monforte - Felitto - Laurino - Ottati - Piaggine - Roccadaspide - Roscigno - Sacco - Sant'Angelo a Fasanella - Valle dell'Angelo.
N. 59 - Ascea - Campora - Cannalonga - Casalvelino - Castelnuovo Cilento - Ceraso - Cuccaro Vetere - Futani - Gioi - Magliano Vetere - Moio della Civitella - Montano Antilia - Novi Velia - Omignano - Orria - Laurito - Perito - Pisciotta - Pollica - Salento - San Mauro Cilento - San Mauro La Bruca - Sessa Cilento - Stella Cilento - Stio - Vallo della Lucania.
N. 60 - Agropoli - Capaccio - Castellabate - Ciceralè - Giungano - Laureana Cilento - Lustra - Montecorice - Monteforte Cilento - Ogliastro Cilento - Perdifumo - Prignano Cilento - Rutino - Serramezzana - Torchiara - Trentinara.
N. 61 - Alfano - Camerota - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari - Celle di Bulgheria - Centola - Ispani - Morigerati - Roccagloriosa - Rofrano - San Giovanni a Piro - Santa Marina - Sapri - Torraca - Torre Orsaia - Tortorella - Vibonati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 8 agosto 1979

RUSSO

(7946)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792590)